

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**Prima Sezione Civile**

\*\*\*\*\*

**Il Giudice**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **23.11.2016** nella causa iscritta al n. **14269/2016R.G.**

**ORDINANZA**

- **letta** l'eccezione proposta dalla parte convenuta di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di Vicenza per ragioni di litispendenza o continenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.;

- **ritenuta** l'ammissibilità della suddetta eccezione, tenuto conto che:

§ la suddetta eccezione è stata proposta dalla parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta;  
§ inoltre, la parte convenuta si è costituita tempestivamente almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (cfr. artt. 166 e 167, 2° comma, c.p.c.);

- **ritenuta** la suddetta eccezione di incompetenza fondata e meritevole di accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ tra la presente causa promossa dall'attuale parte attrice presso il Tribunale di Torino e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'attuale parte convenuta presso il Tribunale di Vicenza sussiste senz'altro un rapporto di "continenza" (cfr. anche i docc. 2 e seguenti prodotti dalla convenuta);

§ com'è noto, infatti, in generale la "continenza di cause" si verifica quando una delle azioni contiene l'altra per la maggior ampiezza del *petitum*, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi.

§ peraltro, la Cassazione, con l'importante Sentenza a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596, ha affermato che "*sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la continenza tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella di accertamento negativo dello stesso credito avente ad oggetto la nullità della clausola che fissava gli interessi in misura ultralegale e di quella di capitalizzazione degli stessi)*"(cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596 in Foro it. 2008, 9 2613);

§ inoltre, la Cassazione, con altre due sentenze a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20599 e 01 ottobre 2007 n. 20600, ha ribadito che "*ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non*

*esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda proposta nelle forme monitorie da una società nei confronti di un'altra società, avente ad oggetto il pagamento di alcune prestazioni eseguite e per le quali non era stato corrisposto il prezzo, e quella proposta dalla società ingiunta nei riguardi di quella ingiungente, avente ad oggetto la risoluzione dello stesso rapporto contrattuale al quale si riferivano le prestazioni dedotte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo)"(cfr. in tal senso: [Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20599](#) in Giust. civ. Mass. 2007, 10; [Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20600](#) in Giust. civ. Mass. 2007, 10);*

§ l'art. 39, 2° comma, c.p.c., come modificato dall'art. 45 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede quanto segue:

*“Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate;”*

§ la Cassazione a [Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596](#) ha chiarito che *“nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento”* anche ai fini della continenza e litispendenza (cfr. in tal senso: [Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596](#) in Foro it. 2008, 9 2613); più in dettaglio, nella suddetta Sentenza delle Sezioni Unite viene affermato che *“nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati (ma dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo -n.d.r.-) se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (con l'affermazione di tale principio le Sezioni unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice)”* (cfr. in tal senso sempre la citata [Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596](#) in Giust. civ. Mass. 2007, 10);

§ in senso sostanzialmente conforme si indicano anche le seguenti pronunce giurisprudenziali:

Tribunale Trento, 09 dicembre 2015 n. 1167 in *Redazione Giuffrè* 2016; Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n. 18564; Tribunale Milano sez. VI, 24 marzo 2015 n. 3803 in *Redazione Giuffrè* 2015; Cass. civile, sez. II, 20 novembre 2013, n. 26059; Cass. civile, sez. VI, 26 aprile 2012, n. 6511; Tribunale Savona, 14 marzo 2012 in *Redazione Giuffrè* 2012; Tribunale Bari, sez. II, 02 luglio 2010, n. 2454 in *Giurisprudenzabarese.it*2010; [Cass. civile, sez. II, 04 febbraio 2009, n. 2729](#); [Tribunale Bari, sez. II, 16 dicembre 2008, n. 2903](#) in *Giurisprudenzabarese.it*2008; [Cass. civile, sez. III, 03 ottobre 2007, n. 20759](#); [Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4089](#); Tribunale Torino, Sent. 16 marzo 2006 in *Guida al diritto* n. 30/2006 pag. 61, in *Il merito – Il sole 24 ore* 2006, n. 7/8 pag. 43 ed in *Redazione Giuffrè* 2006; [Cass. civile, sez. III, 30 novembre 2005, n. 26076](#); [Cass. civile, sez. III, 11 ottobre 2002, n. 14563](#).

§ tale tesi risulta attualmente rafforzata dall'art. 39, 3° comma, c.c., come modificato dalla Legge n. 69 del 2009, ai sensi del quale “*La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.*”;

§ sul punto, si è espressa la S.C., affermando che “*anche a seguito della l. n. 69 del 2009, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data del deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.*”(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n. 18564 in *Ilprocessocivile.it*2016, 4 luglio);

§ nel caso di specie, il giudice preventivamente adito risulta essere il Tribunale di Vicenza, competente anche per la presente causa proposta successivamente, tenuto conto che:

- il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla C. ENGINEERING S.R.L. presso il Tribunale di Vicenza in data 18.05.2016 (cfr. docc. 2 e 3 della convenuta), mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 20.05.2016;
- è ben vero che l'accettazione della busta e l'iscrizione a ruolo del predetto ricorso sono avvenute soltanto in data 21.05.2016 (cfr. doc. 12 della convenuta) ma, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, il deposito con modalità telematiche “*si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia*” e, nel caso di specie, la ricevuta di avvenuta consegna risulta essere stata generata in data 18.05.2016 (cf. docc. 9, 10 ed 11 della convenuta);

- **ritenuto**, pertanto, che, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta, deve dichiararsi la continenza e fissarsi un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice, a sensi dell'art. 39, 2° comma, c.p.c.;

- **ritenuto** che sulle spese processuali debba pronunciarsi il Tribunale di Vicenza, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, c.p.c., il Giudice deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa soltanto “*con la sentenza che chiude il processo davanti a lui*” e, dunque, non anche con l'ordinanza (salvo nei casi espressamente previsti dalla legge);

**P.Q.M.**

in accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta:

**D I C H I A R A**

la **continenza** della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di Vicenza.

**F I S S A**

alle parti termine perentorio di mesi tre dalla data di comunicazione della presente Ordinanza per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Vicenza.

**A U T O R I Z Z A**

il ritiro dei rispettivi fascicoli di parte.

**M A N D A**

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, li 28.11.2016

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

IL CASO .it  
*Depositata in data 28.11.2016*